

**LOMBARDIA - LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 24-03-2004**  
**Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004.**

**Contenente: Disposizioni per l'attività del settore apistico e Disciplina del nomadismo in apicoltura**

**CAPO II**

**(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE)**

**ARTICOLO**

**11**

**(Disposizioni per l'attività del settore apistico)**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i possessori di alveari di qualunque tipo comunicano all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente la localizzazione invernale degli alveari stessi, specificando se si tratta di impianti stanziali o nomadi. All'atto della presentazione della comunicazione è rilasciato un cartello indicativo da esporre in modo visibile presso gli apiari.

2. Chiunque vende api vive, oppure trasferisce alveari anche per scopi diversi dal nomadismo, è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato da non oltre trenta giorni dal dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL territorialmente competente, che ne attesti la provenienza da un apiario:

- a) in cui a seguito di visita veterinaria non sono state rilevate manifestazioni conclamate di malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) che è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale nei riguardi della varroasi, sotto controllo veterinario;
- c) che non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria.

3. E' fatto divieto di effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi:

- a) sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;
- b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente sfalciate.

4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00.

5. Per la violazione di cui al comma 3, la provincia competente per territorio provvede all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni e all'introito dei relativi proventi. La vigilanza sul rispetto del divieto è svolta dal personale del corpo forestale, dagli agenti di vigilanza in materia di caccia e pesca dipendenti dalle provincie, dalle guardie ecologiche, da quelle comunali nonché dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, che hanno facoltà di accedere in ogni momento alle colture per gli opportuni controlli.

6. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, i dipartimenti di prevenzione veterinari delle ASL competenti, cui sono affidati compiti di vigilanza sanitaria degli apiari nomadi e stanziali, nonché la verifica del rispetto delle indicazioni formulate nelle autorizzazioni al trasferimento degli apiari nomadi, provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.

**ARTICOLO**

**12**

**(Disciplina del nomadismo in apicoltura)**

1. Ai fini del presente articolo per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.

2. Con decreto del direttore generale è costituita, presso ogni ASL, una commissione apistica locale. La commissione dura in carica tre anni ed è composta da:

- a) il dirigente del dipartimento di prevenzione veterinario della ASL, in funzione di Presidente;
- b) due esperti in materia di apicoltura designati dalle associazioni degli apicoltori;

